



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

n.....di prot.

n. 07 Reg. Delib.

COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per l'anno 2021.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **17,00** e segg., alla seduta di 1^a convocazione, disciplinata dall'art. 30 della L.R. 9/1986 e s.m.i., in sessione ordinaria, seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
LE CAUSE ANDREA	X	URBANO CARMEN	=
CANNISTRACI SIMONA	X	BASILE SONIA	X
CORDARO ANNALISA	X	BRIGUGLIO MARIO	X
DI BLASI MARIA LUISA	X		
BRIGUGLIO TINDARO	X		
BRIGUGLIO LETTERIO	X		
FEDERICO SIMONA	=		
Assegnati n.10	In carica n. 10	Assenti n. 02	Presenti n. 08

La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario del Comune, Dott.ssa Giuseppina Minissale.

Per l'Amministrazione è presente il Vice Sindaco Sig. Domenico Cifalà, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Rag. Antonella Bongiorno e il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva Geom. Morabito Giuseppe.

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 10, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'adunanza il Dott. Le Cause Andrea, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Le Cause Andrea dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Determinazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale e gettoni di presenza ai consiglieri comunali per l'anno 2021”*.

Quindi il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Non essendoci alcun intervento, il Presidente mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 8 - VOTI FAVOREVOLI N. 8 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura del dispositivo della proposta di deliberazione;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i prescritti pareri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia

PRESO ATTO dell'esito dell'eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Determinazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale e gettoni di presenza ai consiglieri comunali per l'anno 2021”*.



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 07/2021

Presentata dal Presidente del Consiglio: Dott. Andrea Le Cause

Istruttoria: Rag. Buccini Anna

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2021.

VISTA la legge regionale n. 11/2015 "Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie" che all'art. 2 comma 1 testualmente recita " *A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2000 n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'art. 82 comma 8 del decreto legislativo 18.08.2000 e s.m.i., fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al Presidente del Consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica*";

DATO ATTO che il Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, ha determinato i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrare e definite le indennità di Vice Sindaco, degli Assessori e per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali);

CONSIDERATO che per il Presidente del Consiglio comunale l'importo dell'indennità mensile viene determinato in forza di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 della L.R. 11/2015, cioè pari all'indennità attribuita agli assessori;

CONSIDERATO altresì che il gettone di presenza per i consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dall'art. 1 del D.M. n.119/2000;

VISTO l'art. 18 comma 1 della L.R. n. 30/2000 nel testo vigente che testualmente recita: "I Sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'art. 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22";

RILEVATO che l'art. 19 comma 2 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i. recita che "l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa";

PRECISATO che l'indennità di funzione compete senza il dimezzamento agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

- lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della L.R. 30/2000 e s.m.i.;
- lavoratori che si trovano nella posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni);
- lavoratori autonomi ed imprenditori;
- pensionati;
- casalinghe;
- studenti;
- militari;
- privi di occupazione;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

CONSIDERATO, altresì, che:

- la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;
- tale normativa si applica anche agli enti della Regione Sicilia in quanto norma di coordinamento della finanza pubblica;

VISTA la L.R. n.11/2015 che ha disposto l'adeguamento alla normativa nazionale delle indennità di funzione degli amministratori a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della legge medesima; ;

VISTO il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana prot.n. 1060112/11/2016 del 12 maggio 2016/Pos. Coll. e Coord. N. 3 ad oggetto "L.R. N.11/2015, art. 2 comma 1 e art. 6. Determinazione misura indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. Validità, efficacia, pubblicazione atti. Quesiti vari", che precisa quanto segue:

- la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata ai sensi del D.M. n. 119/2000 con riferimento agli importi indicati nella tabella A e con la possibilità di integrare tali importi con le maggiorazioni previste dall'art. 2 dello stesso Decreto;
- agli importi di cui al D.M. n. 119/2000 non vanno applicati gli aumenti ISTAT di cui al Decreto dell'Assessorato EE.LL. del 29.02.2008;
- alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica la riduzione del 10 % prevista dall'art. 1 comma 54 della legge 266/2005;

PRECISATO che le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente;

VISTO il D.M. n. 119/2000 che, in assenza, della emanazione dei decreti di cui all'art. 82 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione in relazione al combinato disposto degli articoli 1,2, 3 e 4 e dell'allegato A allo stesso D.M. n. 119/2000;

VISTI in particolare:

- l'art. 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;
- l'articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità, che sono cumulabili, in relazione a specifiche condizioni dell'Ente, ovvero:
 - a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;

- b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
 - c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;
- l'art. 4 comma 7 che stabilisce che agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.001 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco;

TENUTO CONTO che questo Ente:

- ha una popolazione residente di 1.945 abitanti al 31.12.2020 e pertanto rientra, ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti la Giunta comunale nella fascia demografica compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;
- non è caratterizzato da flussi turistici stagionali per cui non si applica la maggiorazione prevista dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.M. 119/2000 (5%);
- per quanto concerne l'applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 2 comma 1 lett. b) non ricorre la condizione per l'applicazione della maggiorazione del 3%;
- non ricorre la condizione per l'applicazione della maggiorazione del 2%, art. 2 comma 1 lett. c);

PRESO ATTO che:

-il D.L. 26.10.2019 n. 124 – art. 57 quater – convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della legge 19.12.2019 n. 157, dopo il comma 8 dell'art. 82 del D.lgs. 267/2000 ha inserito il comma 8 bis, il quale dispone che “La misura delle indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai Sindaci con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85% della misura della indennità spettante ai Sindaci con popolazione fino a 5.000 abitanti”;

- la norma ha previsto che, per sostenere i costi aggiuntivi che i piccoli comuni devono sostenere, viene istituito un fondo specifico da ripartire tra i comuni, secondo i criteri che saranno dettati da un successivo specifico decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato –città ed autonomie locali;

VISTA la Circolare n. 1 del 16.01.2020 con la quale l'Assessorato alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, ha chiarito che il rinvio operato dalla legge regionale n.11/2015 alla normativa nazionale è un rinvio dinamico e che, pertanto, la medesima normativa e, in specie, l'art. 57 quater, comma 1, del D.L. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, trova piena ed immediata applicazione anche nei comuni dell'isola, avendo natura comunque di indennità massima, così come disposto dal legislatore regionale con il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 11/2015 e che in caso di mancato adeguamento, trova, comunque, applicazione l'indennità di funzione per i sindaci con popolazione fino a 3.000 abitanti, nella misura prevista dall'introdotta comma 8 bis dell'art. 82 del D.lgs. 267/2000;

ATTESO che l'aumento della misura di indennità di funzione al Sindaco produce l'incremento delle indennità spettanti agli amministratori locali, considerato che sono strettamente connesse a quella del sindaco, poiché sono fissate dalla legge a tutt'oggi vigente in quota percentuale di quest'ultima;

EVIDENZIATO che, sebbene l'art. 57 quater del D.L. 124/2019 sopra richiamato faccia riferimento alla sola indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco, l'art. 82 comma 8 lett. c) prevede un'articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e degli assessori in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco, con la conseguenza che l'eventuale rideterminazione dell'indennità di sindaco non può non avere immediate influenze sull'indennità da riconoscere alle altre categorie di amministratori indicati dalla norma;

VISTA la comunicazione dell'ANCPI del 25.06.2020 in merito all'avvenuta approvazione dello schema di decreto a cura della Conferenza Stato – città ed autonomie locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 23 luglio 2020 “Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di Sindaco con popolazione fino a 3.000 abitanti”;

ATTESO che lo Stato contribuirà con un fondo di € 10 milioni da ripartire tra i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, e che pertanto andrà a coprire il 55,1% della spesa, mentre la restante cifra rimane a carico del Comune e precisamente per i Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti è previsto un contributo a tantum di € 2.365,85;

RICHIAMATA la D.G.M. n. 89 del 23.04.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si è proceduto per l'anno 2021 alla determinazione ed adeguamento dell'indennità di funzione spettante al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori, ai sensi dell'art. 57 quater del D.L. 26.10.2019 n. 124 convertito in Legge 19.12.2019 n.157;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione consiliare n. 18 del 26 giugno 2015 è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune;

- con D.P.R., in data 29 ottobre 2015, è stato nominato, nella persona della Dott.ssa Rungo Nunzia, il Commissario Straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- con deliberazione consiliare n. 19 del 04/07/2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs. 267/2000, l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato dell'anno 2015;

VISTA la deliberazione dell'OSL n. 36 del 17.12.2019 ad oggetto "Adozione del nuovo Piano di estinzione delle passività pregresse ai sensi dell'art. 256 del D.lgs. n.267/2000, adottato in data 10.09.2019 con delibera n. 35, rettificato a seguito del supplemento istruttorio richiesto dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale. Revoca deliberazione OSL n. 35 del 10.09.2019";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno n. 0052758 del 15.06.2020, notificato all'Organo Straordinario di liquidazione in data 05.10.2020, con il quale è stato approvato il Piano delle Passività, ai sensi dell'art. 256 comma 7 del TUEL;

VISTA la deliberazione dell'OSL n. 04 del 16.04.2021 ad oggetto "Dissesto finanziario – Approvazione rendiconto della Gestione e chiusura dissesto finanziario";

VISTO che l'art. 30 comma 4 del D.L. 22.03.2021 n. 41 (c.d. Decreto Sostegno) – pubblicato sulla G.U. n.70 del 22.03.2021 – ha disposto un'ulteriore proroga al 30 aprile 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

DATO ATTO che:

- con deliberazione consiliare n. 21 del 06.09.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2015, il Bilancio pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale e programmatica 2015/2017;

- con deliberazione consiliare n. 35 del 03.12.2019 sono stati approvati il DUP ed il Bilancio di previsione 2016/2018;

- con deliberazione consiliare n. 38 del 18.12.2019 sono stati approvati il DUP ed il Bilancio di previsione 2017/2019;

- con deliberazione consiliare n. 13 del 16.06.2020 sono stati approvati il DUP ed il Bilancio di previsione 2018/2020;

- con deliberazione consiliare n. 31 del 28.12.2020 è stato approvato il DUP ed il Bilancio di previsione 2019/2021;

ATTESO che pertanto:

- nelle more dell'approvazione del bilancio 2020/2022 e del bilancio di previsione 2021/2023, questo Comune agisce in virtù dell' art. 163, comma 2, del TUEL e che, conseguentemente è consentita esclusivamente una gestione provvisoria di somme necessarie al pagamento di obbligazioni derivanti da norme di legge e pertanto rientranti nella fattispecie di spese indispensabili ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all' Ente;

- possono essere assunti impegni di spesa necessari per l'assolvimento delle funzioni istituzionali dell' Ente, ai sensi dell' art. 19 del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012;

CONSIDERATO che in questo Ente non è stato attivato il PEG;

DATO ATTO che l'obbligatorietà delle indennità di funzione deriva dall'art. 82 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., così come recepito dalla Regione Siciliana con L.R. 30/2000 e s.m.i. e dal successivo regolamento di esecuzione (D.P.R. N. 18/2001);

ACQUISITI il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 - come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 - e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012);

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

**PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI**

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante della presente proposta;

DI DETERMINARE per l'anno 2021 l'indennità spettante al Presidente del Consiglio comunale ed i gettoni di presenza per i consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 2 della L.R. N. 11/2015 e del D.M. n.119/2000, con la riduzione del 10% stabilita dall'art. 1 comma 54 della legge 266/2005, secondo il prospetto che segue:

CARICA ELETTIVA	Importo lordo mensile e	RIDUZIONE 10% LEGGE 266/2005	Totale indennità mensile lorda
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE (indennità pari a quella dell'assessore – art. 2 comma 1 – L.R. 11/2015)	€ 276,56	€ 27,65	€ 248,91
GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	18,08	1,81	16,27

DI DARE ATTO che l'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L.R. n.30/2000;

DI DARE ATTO che all'indennità sopra riportata verranno apportate le dovute modifiche sulla base della posizione lavorativa o professionale comunicata;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n. 30/2000, come da modifiche introdotte con L.R. n. 11/2015, l'ammontare complessivo da rimborsare al datore di lavoro nell'ambito di un mese non può superare, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, l'importo pari alla metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco;

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria di porre in essere gli adempimenti consequenziali derivanti dal presente provvedimento;

DI PUBBLICARE il presente atto all'albo pretorio on line dell'Ente e il prospetto relativo all'indennità oggetto della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Buccini Anna)



IL PROPONENTE

(Dott. Andrea Le Cause)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

FAVOREVOLE

li. 23/04/2021



Il Responsabile dell'Area

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

FAVOREVOLE

li. 23/04/2021



Responsabile Area Economica Finanziaria

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Dott. Andrea Le Cause

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott.ssa Annalisa Cordaro



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

	<p>Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo cartaceo e telematico Comunale</p> <p>dal <u>30-04-2021</u> al <u>15-05-2021</u></p> <p>Col n. <u>392</u> del Reg. pubblicazioni.</p> <p>IL MESSO</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n.44:

è stata/sarà affissa all'Albo Pretorio il **30/04/2021** per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11 c.14 L.R. 44/91 e succ. mod. ed integr.);

Dalla Residenza Municipale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.12,comma 2, L.R. 44/91)
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

E' copia conforme all'originale
li,
Visto : **Il Segr. Comunale**

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'ufficio.....
Li,.....
Il Responsabile dell'Ufficio